

Tribunale di Roma
R.G 21966/2024 - G.D. DI TULLIO

Ordinanza 27 Luglio 2024

UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Avv.ti Iuri Maria Prado, Daniel Hazan e Barbara Zamboni

contro

Gabriele Rubini, alias "Chef Rubio"

N. R.G. 21966/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **21966/2024** promossa da:

UCEI - UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE rappresentata e difesa come in atti

ATTORE

contro

GABRIELE RUBINI rappresentato e difeso come in atti

CONVENUTO

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 cpc UCEI - UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE conveniva in giudizio GABRIELE RUBINI affinché fosse condannato alla rimozione dai propri profili *X* (già *Twitter*) e *Telegram*, di post illeciti perché contenenti dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione di UCEI.

Si costituiva il resistente il quale precisava che “una critica agli Ebrei (anche aspra) NON può essere qualificata come “razzista”. Semmai, la critica alla politica israeliana orientata contro i Palestinesi (una critica che spesso Rubini esplicita rappresentando la bandiera israeliana, proprio per rivolgersi allo Stato d'Israele) si può qualificare, genericamente come “anti-israeliana” (cioè contraria alle politiche istituzionali dello Stato d'Israele) o “anti-sionista” (cioè contraria a chi sostiene le politiche sioniste dello Stato d'Israele)” (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).


Gabriele Rubini, inoltre, dava atto che nei tre messaggi oggetto del ricorso aveva scritto “*comunità ebraiche*” con le iniziali minuscole; invece, nel ricorso, controparte scrive sempre “*Comunità Ebraiche*” con le iniziali maiuscole. La differenza è significativa: infatti, Rubini interpellava le persone che condividono valori generali che dovrebbero aborrire l'aggressione perpetrata in suo danno, mentre la ricorrente, riferendosi agli Enti rappresentativi della confessione ebraica nei confronti dello Stato, pretende di considerarsi richiamata indirettamente, in quanto “ ... *nata ed attiva in vista dell'altissimo scopo di preservare e tramandare il patrimonio dell'ebraismo in ambito religioso, spirituale, culturale e sociale ...*” (pag. 8 del ricorso).

Questi concludeva per il rigetto del ricorso visto che “ nei suoi messaggi, NON ha mai nominato la ricorrente né altre Organizzazioni Ebraiche (in qualche modo rappresentative della confessione ebraica nei confronti dello Stato), ne consegue la carenza di legittimazione attiva della ricorrente nel presente procedimento (pag. 3 e 4 comparsa di costituzione).

All’esito dell’udienza cartolare del 23 luglio 2024 il giudice riservava il ricorso in decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

La ricorrente premette che 15 Maggio 2024 il resistente è stato vittima di una violentissima aggressione, all’esito della quale ha subito gravi lesioni fisiche e che a commento del violento episodio ha pubblicato post con foto e dichiarazioni di questo tenore:



Rubio 
 @rubio_chef

Singolare come dopo 4 giorni dallo sfregio (gli ebrei sionisti marchiano le loro vittime) e tentato omicidio, nessuno nei Media si sia indignato del fatto che ci siano gruppi terroristici, legati alla colonia sionista  e sostenuti dalle comunità ebraiche, liberi di nuocere.  

[Translate post](#)



2:01 PM · May 15, 2024 · 105K Views


325 810 3.6K 56



Telegram Messenger
Apri nell'App Telegram

Rubio feat Rubio
4.71K subscribers

May 15

Rubio feat Rubio



6 ebrei sionisti hanno tagliato i cavi del cancello di casa di mia madre, hanno aspettato che tornassi da Cassino e poi mentre provavo ad aprire inutilmente il cancello seduto in macchina (con le cinture inflatate) mi hanno preso a sassate, pugni e martellate. "Pezzo di merda, così impari". Mezzeseghe, non mi avete fatto nulla. Detto ciò, questo agguato di mafiosi squadristi sionisti lo imputo alle comunità ebraiche, a chi non le ha mai denunciate, a chi non ha marciato il 27 gennaio, ai sionisti nascosti tra i politici e i media, ma soprattutto alla vile classe giornalistica. Guai a chi tra tutti i "compagni", che fino a ieri hanno preso le distanze da me, oserà esprimermi solidarietà. Riceverò uno sputo intriso di sangue in faccia. La Palestina è già libera  

45.7K 22:09

Preliminarmente, il Tribunale premette che la dignità della persona fondamento del diritto alla reputazione è anche quello delle comunità e delle minoranze a cui la persona appartiene o in cui si identifica e che per costante giurisprudenza, in tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile (ex multis Cass 39770/23 ; 1059/21) .

Ed ancora (Cass. pen. 2817/ 86): Le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità costituite per legge come persone giuridiche (R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731), possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica . Tale qualità può rivestire anche il singolo appartenente alla razza ebraica dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica a differenza di quello generale per sua natura indivisibile, suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale. Ne deriva che, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, compete la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ("disposizioni sulla stampa").

Il Tribunale condivide quanto allegato dalla ricorrente nelle note di udienza del 22,7.2024 (pag. 11) ovvero che “ Il fatto che la sigla UCEI, vale a dire l'unione delle Comunità Ebraiche, non sia nominativamente indicata nei messaggi per cui è procedimento, è ovviamente senza nessun rilievo a fine scriminante. Non occorrerà ricordare al Tribunale, in-fatti, che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, *“non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa”* (così, tra le moltissime, Cass. 25 Marzo 2022, n. 10762)” .

Nel caso di specie il ricorrente ha tratto spunto dal deprecabile atto di violenza del quale è stato vittima per dichiarazioni idonee a diffondere il pregiudizio antisemita, che ledono nel loro complesso la dignità e la reputazione della comunità ebraica e come tali sono diffamatorie, circostanza che esclude in radice che possa essere invocata la scriminante del diritto di critica, come preteso da Gabriele Rubini,

Per pacifica giurisprudenza il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità, non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909) e non veicoli odiose discriminazioni, fondate su caratteristiche personali dei soggetti coinvolti, sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera, e sia

accertata la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764).

Tutti i requisiti indicati risultano violati nel caso di specie.

Quanto dichiarato da Gabriele Rubini in occasione del fatto di cronaca denunciato, infatti, è falso, perché fondato su una personale congettura, ovvero che responsabili dell'accaduto fossero “ 6 sionisti ... [che] hanno provato a farmi la pelle ... grazie alle comunità ebraiche che permettono tutto ciò [appartenenti] a gruppi terroristici legati alla colonia sionista e sostenuti dalle comunità ebraiche e liberi di nuocere... 6 ebrei sionisti hanno tagliato i cavi di casa di mia madre hanno aspettato che tornassi da Cassino e poi mentre provavo inutilmente ad aprire il cancello seduto in macchina (con le cinture infilate) mi hanno preso a sassate pugni e martellate questo agguato di mafiosi squadristi sionisti lo imputo alle comunità ebraiche ” .

A ciò si aggiunga che tutti contenuti in esame rivelano oggettivamente l'incitamento all'odio ("hate speech"), in quanto diretti intenzionalmente a spingere all'intolleranza verso singoli, persone e gruppi offendendone la dignità, tanto da costituire un pericolo per la loro sicurezza: la libertà di manifestazione del pensiero non può includere discorsi ostili e discriminatori (vietati dall'ordinamento interno e sovranazionale), dai toni ingiustificatamente denigratori e aggressivi, dolosamente preordinati a innescare un'onda d'odio.

Sussiste nel caso di specie anche l'ulteriore requisito del periculum invocato dalla ricorrente, dovendosi sul punto condividere quanto statuito in fattispecie analoga dal Tribunale di Roma (Rg 52279/23 dell'11.3.2024 giudice Damiana Colla (cfr doc. 8 depositato il 22 .7.2024) “ che il mezzo attraverso il quale l'offesa è realizzata risulta particolarmente lesivo della reputazione, dell'immagine e della dignità..... stante la potenziale capacità di raggiungere un numero indefinito di destinatari e considerata la sua perdurante pubblicazione”.

A ciò si aggiunga la condivisibile prospettazione difensiva allegata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, circa “il pericolo di compimento di atti di ritorsione/aggressione che le propalazioni illecite sono idonee a determinare” (pag. 17 ricorso introduttivo).

La domanda cautelare va, quindi, accolta sia con riferimento alla richiesta di rimozione che a quella di inibitoria, come da dispositivo, cui deve aggiungersi una pronuncia ex art. 614 bis cpc, su richiesta della ricorrente ed in presenza di obblighi di fare infungibili e di non fare (ordine di rimozione dei contenuti pubblicati ed inibitoria di pubblicazioni ulteriori del medesimo contenuto), quantificata nella somma di euro 500,00 per ogni violazione, avuto riguardo alla qualità ed alla natura delle parti, nonché alla gravità del danno prospettato quale conseguenza delle propalazioni diffamatorie.

In merito all'ordine di pubblicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art 120 cpc il Tribunale osserva che la ratio della norma, ovvero l'interesse generale a far conoscere al pubblico la reintegrazione del diritto offeso, non si concilia con il carattere anticipatorio e strumentale proprio della pronuncia cautelare.




Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (procedimenti cautelari valore indeterminabile complessità media onorari medi fase di studio, introduttiva e trattazione: 5.150 euro, oltre accessori di legge).

P.Q.M.

ordina al resistente Gabriele Rubini , meglio noto con lo pseudonimo di “Chef Rubio”, la rimozione dai propri profili *X* (già *Twitter*) e *Telegram*, dei post indicati a pag. 4 del ricorso introduttivo (ovvero “le comunicazioni illecite e lesive per cui è procedimento e di cui al doc. 7”)



Rubio 
 @rubio_chef

Singolare come dopo 4 giorni dallo sfragio (gli ebrei sionisti marchiano le loro vittime) e tentato omicidio, nessuno nei Media si sia indignato del fatto che ci siano gruppi terroristici, legati alla colonia sionista  e sostenuti dalle comunità ebraiche, liberi di nuocere.  

[Translate post](#)



2:01 PM · May 19, 2024 · 105K Views


 323  810  3.6K  56 

Rubio  @rubio_chef · May 16

Il giorno dopo, il sionismo   fa ancora più schifo. Grazie alle comunità ebraiche che permettono tutto ciò, grazie alla coraggiosa spedizione punitiva dei 6 sionisti che armati come il 25 Aprile di martello hanno provato in farmi la pelle. Nice try [#dismantle_israel_now](#)  



 489  1.3K  6.3K  263K  



- **fissa** la somma di euro 500,00 ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza di questa ordinanza a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
- **inibisce** al resistente Gabriele Rubini l'ulteriore diffusione dei contenuti del medesimo tenore di quelli oggetto di rimozione ;
- **fissa** la somma di euro 500,00 ex art. 614 bis cpc per ogni violazione dell'inibitoria di cui al punto precedente successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- **rigetta** la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento ex art. 120 c.p.c;
- **condanna** il resistente Gabriele Rubini alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida complessivamente in 5150,00 euro, accessori come di legge.

Si comunichi.

Roma, 27 luglio 2024

Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio